

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 6735 Anno 2019**

**Presidente: ARMANO ULIANA**

**Relatore: PELLECCIA ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 08/03/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 15248-2017 proposto da:

CARLINI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio  
dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentata e  
difesa dall'avvocato MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO  
giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

2018

2894

VERSO L'ARTE SRL in persona dell'Amministratore Dott.  
ANSELMO VILLATA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell'avvocato  
STEFANO RADICIONI, che la rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato VINCENZO BERTOLA giusta

procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 606/2017 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 10/12/2018 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA PELLECCCHIA;

~~.....~~

*lr*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**Rilevato che:**

Nel 2011, Maria Cristina Carlini propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2011 emesso dal Tribunale di Casale Monferrato (poi soppresso), con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della Verso L'Arte S.r.l., della complessiva somma di € 117.792 oltre iva, in forza delle fatture n. 26 del 22 marzo 2010 e 16 del 15 febbraio 2011, relative, rispettivamente, all'organizzazione di due eventi (a Shanghai e a Miami), concernenti le opere artistiche della Carlini.

Per quel che qui ancora rileva, con l'opposizione, la Carlini espose di aver inizialmente conferito l'incarico di organizzare l'evento di Shanghai alla Arte Borgognona S.a.s. di Giovanni Schubert, la quale a sua volta si avvaleva dell'opera di Verso L'Arte; che, in base agli iniziali accordi, la Carlini avrebbe dovuto pagare il compenso alla Arte Borgognona in tre acconti e quest'ultima avrebbe poi girato le somme alla Verso L'Arte; che i primi due acconti (ed in particolare il secondo acconto, corrispondente all'importo preteso con il decreto ingiuntivo), erano stati da lei pagati alla Borgognona prima della stipulazione dell'accordo del 25 marzo 2010, mediante il quale, a seguito del decesso dello Schubert, era stata conferita alla Verso L'arte l'esecuzione dei contratti già in essere con la Arte Borgognona.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.

Il contraddittorio fu successivamente integrato, su ordine del giudice, nei confronti della Arte Borgognona S.a.s. di Giovanni Schubert & C., al fine di chiarire se la società avesse effettivamente ricevuto il pagamento della somma relativa al secondo acconto, che avrebbe dovuto essere girato alla Verso L'Arte.

Confermata tale circostanza, e non essendo stata formulata dalle parti originarie alcuna domanda nei confronti della terza chiamata, il giudice ne dichiarò l'estromissione dal giudizio.

Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza n. 85/2015, in parziale accoglimento dell'opposizione, rigettò la pretesa creditoria relativa alla fattura emessa per l'organizzazione dell'evento di Shanghai.

2. La decisione, per la parte che qui interessa, è stata riformata dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 606/2017 depositata il 14 marzo 2017.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, con la sottoscrizione per accettazione dell'accordo del 25.3.2010, la Carlini aveva riconosciuto di essere debitrice nei confronti della Verso L'Arte dell'importo relativo alla fattura in contestazione, accettando implicitamente di non riversare su tale società le conseguenze del fatto che in data 4.3.2010 (prima dell'accordo) ella aveva già corrisposto alla Arte Borgognona il medesimo importo.

Secondo la Corte d'appello, alla data della sottoscrizione, la Carlini era ben consapevole di aver già pagato la seconda tranche del compenso pattuito per l'organizzazione dell'evento all'altra società, ed aveva quindi accettato, pur di conseguire il risultato della realizzazione della mostra a Shanghai, di obbligarsi direttamente con la Verso L'Arte per un corrispettivo identico a quello pattuito in precedenza con Arte Borgognona.

Tale interpretazione dell'accordo sarebbe confermata da una successiva e-mail, inviata dal collaboratore della Carlini anche a nome della stessa, nella quale veniva promesso il pagamento delle "spese Cina", riferendosi ad un importo "non preventivato", che aveva creato problemi.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi, la signora Maria Cristina Carlini.

3.1. Resiste con controricorso la Verso L'Arte S.r.l.

**Considerato che:**

4.1. Con il primo motivo la Carlini lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 n. 3 c.p.c. – violazione dell’articolo 1362 c.c. in relazione all’articolo 115 c.p.c.”.

Al momento della conclusione del contratto con la Verso L'Arte, la comune intenzione delle parti sarebbe stata tale per cui la Carlini avrebbe dovuto pagare la somma in contestazione solo dopo che l'Arte Borgognona avesse restituito quanto incassato.

Ciò emergerebbe da uno scambio di e-mail tra il Cavalchini e Pallora amministratore della Verso L'Arte, Adriano Villata, precedente di pochi giorni l'accordo.

La Corte d'appello di Torino non avrebbe correttamente individuato la comune volontà delle parti, né valutato le prove documentali a sua disposizione, non avendo fatto alcun riferimento al suddetto scambio di e-mail.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 n. 3 c.p.c. – violazione dell’articolo 1366 c.c.”.

L'interpretazione di buona fede del contratto tra la Verso l'Arte e la Carlini - il cui oggetto era indicato come “conferma prosecuzione, realizzazione ed organizzazione mostra persona, mostra collettiva e collocazione permanente scultura monumentale di Maria Cristina Carlini nella città di Shanghai” - avrebbe dovuto portare la Corte di appello di Torino ad affermare che la Verso l'Arte, così come era subentrata ad Arte Borgognona negli obblighi di realizzazione ed

organizzazione della mostra, era anche subentrata alla stessa nel credito vantato verso la Carlini e non invece a ritenere che fosse sorto un nuovo credito in capo alla Verso l'Arte, in aggiunta a quello già esistente in capo ad Arte Borgognona.

Infatti, il termine “prosecuzione” indicherebbe continuità e non novità, come sarebbe stato confermato dal legale rappresentante della Verso L'arte S.r.l., il quale aveva escluso la necessità di modificare il contratto in considerazione del fatto che la Carlini aveva già pagato la Arte Borgognona.

**4.3.** Con il terzo motivo, la Carlini lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 n. 3 c.p.c. – violazione dell'articolo 1367 c.c. in relazione agli articoli 1325 e 1418 c.c.”.

L'interpretazione del contratto fatta dalla Corte d'appello, secondo cui la Carlini avrebbe accettato di pagare due volte, porterebbe alla nullità del contratto stesso per difetto di causa del secondo pagamento.

**4.4.** Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 n. 3 c.p.c. – violazione degli articoli 327 e 334 c.p.c.”.

La Verso L'Arte avrebbe impugnato tardivamente, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la pretesa creditoria relativa alla fattura emessa per l'organizzazione dell'evento di Shanghai.

Poiché la Carlini, appellante principale, aveva impugnato solo il capo della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva rigettato l'opposizione in relazione all'altra fattura, l'interesse della Verso L'Arte a rimettere in discussione il credito Shanghai non sarebbe sorto dall'impugnazione principale, bensì dalla sentenza di primo grado.

Di conseguenza, trattandosi di appello incidentale autonomo, non dipendente dall'impugnazione principale, la società non avrebbe potuto invocare il beneficio di cui all'art. 334 c.p.c.

**5.1.** I primi tre motivi sono inammissibili, perché la ricorrente omette di riportare il testo della convenzione contrattuale di cui si discute, come il principio di autosufficienza del ricorso le avrebbe invece imposto di fare.

Va infatti ribadito che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro, 11-07-2007, n. 15489).

Sarebbero comunque anche infondati perché l'interpretazione è attività devoluta al giudice del merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 11254/2018)

**5.2.** Il quarto motivo è invece infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, espresso a partire da Cass. S.U. n. 4640/89, l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il

contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (cfr. ex pluribus Cass. civ. Sez. II, 24-04-2012, n. 6470, Cass. civ. Sez. III, 31/01/2006, n. 2126).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

### **P.Q.M.**

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza  
Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10 dicembre 2018.